

Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano, salvo diversa indicazione, le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), e le seguenti definizioni:
- a) “Autorità” è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - b) “attività di trasporto” è l’attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ii) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
 - c) “Cassa” è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
 - d) “Contraente” è il Comitato Italiano Gas (Cig);
 - e) “cliente finale civile” è ai fini del presente provvedimento ogni cliente finale che utilizza il gas naturale o un altro gas diverso dal gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto per alimentare un impianto di utenza con l’esclusione:
 - i) dei clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;
 - ii) dei clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
 - iii) dei consumatori di gas naturale per autotrazione;
 - f) “distribuzione del gas naturale” è l’attività di cui all’articolo 4, comma 4.16, della deliberazione n. 11/07, ivi compresa la commercializzazione del servizio di distribuzione e misura;
 - g) “distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti” è l’attività di cui all’articolo 4, comma 4.20, della deliberazione n. 11/07;
 - h) “impianto di utenza” è l’insieme delle tubazioni e dei loro accessori, considerato dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi compresi, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove è installato l’apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione; non comprende il gruppo di misura;
 - i) “impresa distributrice” è l’esercente che esercita l’attività di distribuzione del gas;
 - j) “impresa di trasporto” è il soggetto che svolge l’attività di trasporto;
 - k) “punto di consegna” è il punto di confine tra l’impianto di proprietà dell’impresa distributrice o gestito da esso e l’impianto di proprietà o gestito dal cliente finale; nel caso di cliente finale fornito direttamente da una rete di trasporto è il punto di confine tra

la rete di proprietà dell'impresa di trasporto o gestita da essa e l'impianto di proprietà o gestito dal cliente finale;

- l) "rete di trasporto" è la Rete Nazionale o una Rete Regionale;
- m) "Rete Nazionale" è la Rete Nazionale dei gasdotti, così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio 2001 e successivi aggiornamenti;
- n) "Rete Regionale" è la rete di trasporto gestita dall'impresa di trasporto classificata sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005 e successivi aggiornamenti;
- o) "sinistro" è l'evento dannoso derivante dall'uso del gas a valle del punto di consegna per il quale è prestata la copertura assicurativa di cui al comma 2.1;
- p) "Sportello" è lo Sportello per il consumatore di energia istituito con la deliberazione 14 maggio 2008, GOP 28/08;
- q) "vendita" è l'attività di cui all'articolo 4, comma 4.19, dell'Allegato A alla deliberazione n. 11/07;
- r) "venditore" è l'esercente che esercita l'attività di vendita del gas.

Articolo 2

Assicurazione obbligatoria dei clienti finali civili

- 2.1 Con decorrenza dall'1 ottobre 2004 tutti i clienti finali civili devono essere garantiti da un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione o una rete di trasporto, a valle del punto di consegna.
- 2.2 Ai fini di cui al comma precedente, il contraente stipula, per conto dei clienti finali civili, un contratto di assicurazione con un soggetto individuato ai sensi del comma 3.1.
- 2.3 Il contratto di assicurazione riproduce per il periodo dall'1 ottobre 2010 e il 31 dicembre 2013, condizioni pari o migliorative rispetto a quelle del contratto di assicurazione stipulato dal contraente ai sensi della deliberazione n. 152/03 per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2009 e il 30 settembre 2010 riportato in allegato (Allegato A).
- 2.4 Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il contratto di assicurazione deve prevedere:
 - a) un massimale per responsabilità civile verso terzi non inferiore a 10 milioni di euro per ogni sinistro per danni a persone, beni immobili e cose;
 - b) un preavviso non inferiore a 120 giorni per l'esercizio del diritto di recesso da parte della compagnia di assicurazione;
 - c) l'obbligo per la compagnia di assicurazione di fornire al contraente con cadenza trimestrale a partire da gennaio 2011, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, una completa rendicontazione sulla situazione dei sinistri aperti e sulla struttura del pagato-riservato con evidenza per ogni sinistro della situazione dei pagamenti dei risarcimenti dovuti e delle giustificazioni per le cifre ancora a riserva;

- d) penali automatiche a carico della compagnia di assicurazione, a storno dei premi dovuti, per i casi di ritardata, omessa o incompleta rendicontazione dei sinistri rispetto a quanto previsto nella precedente lettera c);
- e) penali automatiche a carico della compagnia di assicurazione, a favore del sinistrato, per i casi di ritardo nei rimborsi rispetto ai tempi definiti nel contratto di assicurazione imputabili alla compagnia stessa;
- f) in caso di sinistro che provochi la distruzione o l'inagibilità della residenza abituale, la messa a disposizione, previa richiesta del danneggiato ed entro due giorni dalla richiesta, di un alloggio sostitutivo, adeguato alla composizione del nucleo familiare interessato e situato nel comune di residenza del nucleo stesso, per un periodo massimo di 15 giorni, con oneri a carico della compagnia di assicurazione.

2.5 Il contraente in sede di procedura di aggiudicazione del contratto di assicurazione si adopera altresì, ove possibile e fermo restando l'importo massimo annuo dei premi di cui al comma 3.1, per introdurre nel contratto stesso uno o più dei seguenti ulteriori miglioramenti:

- a) l'incremento dei massimali per incendio ed infortunio;
- b) l'erogazione ai sinistrati di eventuali aiuti di primo intervento in aggiunta al reperimento dell'alloggio sostitutivo.

2.6 I costi sostenuti dal contraente in attuazione del presente provvedimento sono coperti dalla componente addizionale della tariffa di distribuzione e dalla componente addizionale della tariffa di trasporto di cui all'Articolo 7.

2.7 Il cliente finale civile, in occasione di un sinistro, usufruisce della copertura assicurativa mediante l'invio al contraente del modulo di denuncia di sinistro di cui al comma 3.2, lettera e), punto ii).

Articolo 3

Compiti affidati al contraente

3.1. Il contraente individua mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti con cui stipulare il contratto di assicurazione nei limiti di un importo massimo dei premi per cliente finale civile, imposte incluse, pari a 0,95 euro per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2010 e il 31 dicembre 2011 e pari a 0,76 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Il numero dei clienti finali civili alla data del 30 settembre 2009 è pari a circa 20,7 milioni.

3.2. Il contraente dopo la stipula del contratto di assicurazione:

- a) comunica all'Autorità e alla Cassa entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2011, l'importo dei premi, imposte incluse, per l'anno in corso; la comunicazione del 31 marzo 2011 è comprensiva anche dell'importo dei premi per il periodo dall'1 ottobre al 31 dicembre 2010;
- b) raccoglie le denunce di sinistro e le inoltra alla compagnia di assicurazione;
- c) informa i venditori interessati dei sinistri di cui è venuto a conoscenza;
- d) attiva un numero verde ed un indirizzo di posta elettronica per fornire informazioni agli interessati in merito ai sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione; nel caso di eventuali richieste di informazioni sul contratto di assicurazione non relative a sinistri aperti, il contraente fornisce al richiedente i riferimenti dello Sportello;
- e) pubblica nel proprio sito internet:

- i) il contratto di assicurazione;
 - ii) il modulo per la denuncia di sinistro;
 - iii) il numero verde e l'indirizzo di posta elettronica di cui alla precedente lettera d);
 - iv) le modalità che le imprese distributrici e le imprese di trasporto debbono seguire per il versamento alla Cassa degli importi di cui al comma 5.1, lettera a), e di cui al comma 5.4, lettera a), e degli eventuali interessi di mora;
- f) invia almeno una volta l'anno a partire dal 2010 una nota informativa sull'assicurazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e alle principali associazioni di consumatori e di proprietari immobiliari;
- g) vigila sulla corretta attuazione da parte delle compagnie di assicurazione delle disposizioni contrattuali in materia di penali di cui al precedente comma 2.4, lettere d) ed e), garantendo anche, in tali casi, la corretta informazione nei confronti dei danneggiati interessati;
- h) trasmette all'Autorità con cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento da parte della compagnia di assicurazione delle informazioni di cui al precedente comma comma 2.4, lettera c), una completa rendicontazione sulla situazione dei sinistri aperti e sulla struttura del pagato-riservato con evidenza per ogni sinistro della situazione dei pagamenti dei risarcimenti dovuti e delle giustificazioni per le cifre ancora a riserva nonché dell'eventuale applicazione delle penali di cui al precedente comma 2.4, lettere d) ed e);
- i) gestisce i rapporti con le compagnie di assicurazione e con i clienti interessati per i sinistri ancora aperti relativi al periodo dall'1 ottobre 2004 al 30 settembre 2010.

3.3. Il contraente entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2012, con riferimento all'anno precedente trasmette all'Autorità:

- a) un rendiconto delle somme trasferite dalla Cassa ai sensi del comma 4.3, con l'indicazione del loro utilizzo; in caso di saldo attivo il contraente provvede contestualmente a versare sul conto di cui al comma 4.1 le somme non utilizzate;
- b) un resoconto sintetico delle denunce di sinistro pervenute e dello stato delle procedure di risarcimento anche con riferimento ai sinistri ancora aperti relativi al periodo dall'1 ottobre 2004 al 30 settembre 2010;
- c) un resoconto sintetico dei sinistri di cui è venuto a conoscenza e per i quali non è giunta alcuna denuncia di sinistro.

La comunicazione del 31 marzo 2012 è relativa anche al periodo dall'1 ottobre al 31 dicembre 2010.

3.4. Il contraente utilizza per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento e diversi dai premi:

- a) fino ad un massimo di 120.000 euro per il periodo tra l'1 ottobre 2010 e il 31 dicembre 2010;
- b) fino ad un massimo di 480.000 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Articolo 4

Compiti affidati alla Cassa

4.1 È istituito presso la Cassa il Conto per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas (di seguito: Conto), a cui affluiscono gli importi provenienti dall'applicazione dell'addizionale sulla tariffa di distribuzione e dell'addizionale sulla tariffa di trasporto di cui all'Articolo 7.

- 4.2 La Cassa stabilisce le modalità che le imprese distributrici e le imprese di trasporto seguono per il versamento sul Conto degli importi di cui al comma 4.1, e comunica tali modalità al contraente, unitamente alla misura degli interessi di mora.
- 4.3 La Cassa entro il 31 maggio 2011, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, preleva dal Conto e versa al contraente con modalità definite d'intesa con lo stesso contraente:
- a) i premi dell'assicurazione, imposte incluse, relativi all'anno in corso di cui al comma 3.2, lettera a); il versamento del 31 maggio 2011 è comprensivo anche dell'importo dei premi per il periodo dall'1 ottobre al 31 dicembre 2010;
 - b) gli importi di cui al comma 3.4; il versamento del 31 maggio 2011 è comprensivo anche dell'importo dei premi di cui al comma 3.4, lettera a).
- 4.4 La Cassa riscuote gli importi non versati da parte delle imprese distributrici e delle imprese di trasporto applicando gli interessi di mora di cui al comma 4.2 sulla base delle informazioni di cui al comma 5.1, lettera a), e di cui al comma 5.4, lettera a).
- 4.5 Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2012, la Cassa trasmette all'Autorità, con riferimento all'anno precedente, un rendiconto delle somme trasferite al contraente, delle somme ricevute dalle imprese distributrici e dalle imprese di trasporto e l'ammontare del saldo del Conto alla data del 31 dicembre precedente. L'Autorità, in caso di saldo attivo, ne determina la destinazione con proprio provvedimento.

Articolo 5

Obblighi dell'impresa distributtrice e dell'impresa di trasporto

- 5.1. L'impresa distributtrice, a partire dal 2011:
- a) determina entro il 15 febbraio di ogni anno, tenuto conto di quanto indicato dal comma 7.3, il numero dei clienti finali civili allacciati agli impianti di distribuzione da esso gestiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e gli importi da addebitare agli utenti del servizio di distribuzione, calcolati ai sensi dei commi 7.1, 7.2, 7.4; comunica tali informazioni entro la stessa data alla Cassa; nel caso di clienti finali civili ai quali corrispondano più punti di riconsegna deve essere conteggiato ogni singolo punto di riconsegna;
 - b) addebita, entro l'1 marzo di ogni anno, gli importi di cui alla precedente lettera a) agli utenti del servizio di distribuzione.
- 5.2. Entro il 30 aprile 2011, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, l'impresa distributtrice versa alla Cassa gli importi di cui alla lettera a) del comma precedente. Il ritardato versamento comporta il pagamento da parte dell'impresa distributtrice degli interessi di mora nella misura stabilita dalla Cassa.
- 5.3. L'impresa distributtrice pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato in Allegato B.
- 5.4. A partire dal 2011, l'impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite:

- a) determina entro il 15 febbraio di ogni anno, tenuto conto di quanto indicato dal comma 7.5, il numero dei clienti finali civili allacciati alle reti di trasporto da essa gestite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e gli importi da addebitare agli utenti del servizio di trasporto collegati ai clienti finali civili di cui sopra, calcolati ai sensi del medesimo comma 7.5; comunica tali informazioni entro la stessa data alla Cassa; nel caso di clienti finali civili ai quali corrispondano più punti di riconsegna deve essere conteggiato ogni singolo punto di riconsegna;
 - b) addebita, entro l'1 marzo di ogni anno, gli importi di cui alla precedente lettera a) agli utenti del servizio di trasporto collegati ai clienti finali civili di cui sopra.
- 5.5. Entro il 30 aprile 2011, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, l'impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite, versa alla Cassa gli importi di cui al comma 5.4, lettera a). Il ritardato versamento comporta il pagamento da parte dell'impresa di trasporto degli interessi di mora nella misura stabilita dalla Cassa.
- 5.6. L'impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite, pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato in Allegato B.

Articolo 6

Obblighi del venditore

- 6.1 Il venditore è tenuto a versare all'impresa distributrice gli importi di cui al comma 5.1, lettera b) e all'impresa di trasporto gli importi di cui al comma 5.4, lettera b).
- 6.2 Il venditore:
- a) informa il cliente finale civile, all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, dell'assicurazione e delle modalità di denuncia dell'eventuale sinistro;
 - b) pubblica almeno una volta all'anno sulla bolletta del gas una nota informativa sull'assicurazione; inserisce inoltre in ogni bolletta del gas, evidenziandola a parte, la dicitura "ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARG/gas 79/10 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per ulteriori informazioni si può contattare lo *Sportello per il consumatore di energia* al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it";
 - c) informa i propri clienti finali civili coinvolti in un sinistro di cui sia venuto a conoscenza della possibilità di avvalersi della copertura assicurativa e delle modalità di denuncia del sinistro;
 - d) pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato in Allegato B.
- 6.3 A partire dal 2011, il venditore trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno all'impresa distributrice ed all'impresa di trasporto una comunicazione contenente:
- a) il numero dei clienti finali civili forniti dagli impianti gestiti dall'impresa distributrice o direttamente dalle reti dell'impresa di trasporto alla data del 31 dicembre precedente; nel

caso di clienti finali civili ai quali corrispondano più punti di riconsegna deve essere conteggiato ogni singolo punto di riconsegna;

- b) l'elenco nominativo dei clienti finali, diversi da quelli di cui alla lettera a), forniti dagli impianti gestiti dall'impresa distributrice o direttamente dalle reti dell'impresa di trasporto alla data del 31 dicembre precedente.

Articolo 7

Componente addizionale alla tariffa di distribuzione e alla tariffa di trasporto

- 7.1 La componente addizionale alla tariffa di distribuzione è determinata dal prodotto:

$$AD_{i,def} = UTD_{i,med} \times C_u$$

dove:

$$UTD_{i,med} = \frac{UTD_{2i} + UTD_{1i}}{2}$$

- $AD_{i,def}$ è la componente addizionale annua della tariffa di distribuzione definitiva dell'utente i-esimo del servizio di distribuzione;
- UTD_{1i} e UTD_{2i} sono i numeri dei clienti finali civili, direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo del servizio di distribuzione, rispettivamente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello considerato e del 31 dicembre dell'anno considerato; nel caso di clienti finali civili ai quali corrispondano più punti di riconsegna deve essere conteggiato ogni singolo punto di riconsegna;
- C_u è il costo per cliente finale civile; per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 C_u è pari a 0,70 euro per cliente finale civile di gas.

- 7.2 Con esclusione del caso indicato al comma 7.4, in pendenza della determinazione del numero UTD_{2i} , l'impresa distributrice addebita agli utenti del servizio di distribuzione, introdotta a titolo di acconto, una componente addizionale determinata in base alla formula:

$$AD_{i,acc} = UTD_{1i} \times C_u$$

dove $AD_{i,acc}$ è la componente addizionale annua alla tariffa di distribuzione introdotta a titolo di acconto dell'utente i-esimo del servizio di distribuzione.

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo l'impresa distributrice calcola l'addizionale sulla base delle formule di cui al comma 7.1 e dei dati trasmessi ai sensi del comma 6.3, provvedendo all'addebito o all'accredito degli eventuali conguagli.

- 7.3 Nel caso di mancata comunicazione da parte dell'utente i-esimo del servizio di distribuzione di gas ai sensi del comma 6.3, l'impresa distributrice calcola l'addizionale definitiva e/o di acconto sulla base delle formule di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumendo che UTD_{2i} e/o UTD_{1i} corrispondano a tutti i clienti finali direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo del servizio di distribuzione.
- 7.4 Nel caso di gas diverso dal gas naturale fornito al cliente finale civile attraverso un impianto di distribuzione, qualora l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale

civile, l'impresa distributrice addebita al cliente finale civile medesimo con cadenza annuale e per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 un importo pari a C_u , specificando in bolletta la causale "quota annuale per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas"; nel caso di clienti finali civili ai quali corrispondano più punti di riconsegna l'addebito è relativo ad ogni singolo punto di riconsegna.

- 7.5 L'impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite, ai fini della determinazione della componente addizionale alla tariffa di trasporto applica quanto disposto dai precedenti commi 7.1, 7.2 e 7.3 con riferimento al servizio di trasporto ed ai clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello considerato e del 31 dicembre dell'anno considerato.
- 7.6 Nel caso di gas naturale il venditore addebita in un'unica soluzione al cliente finale civile nel periodo tra aprile e giugno per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 un importo pari a 0,30 euro specificando in bolletta la causale "quota annuale per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas". Nel caso di clienti finali civili ai quali corrispondano più punti di riconsegna l'addebito è relativo ad ogni singolo punto di riconsegna.

Allegato A

Contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas ai sensi della deliberazione n. 152/03 per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2009 e il 30 settembre 2010



Allegato “A” – Capitolato di Polizza

ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL GAS

POLIZZA Responsabilità Civile Incendio Infortunati

Effetto: ore 24,00 del 30 Settembre 2009

Scadenza: ore 24,00 del 30 Settembre 2010

Contraente:

CIG (Comitato Italiano Gas)

Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)

C.F. 80067510158

POLIZZA MULTIRAMO (RCVT / INCENDIO) N.330/ 00067591

POLIZZA INFORTUNI N. 330/ 00067511

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Definizioni valide per tutte le Sezioni:

Nel testo che segue si intendono valide le seguenti definizioni:

- a. **Anno termico:** periodo di dodici mesi che va dalle ore 24:00 del 30 settembre di un dato anno solare alle ore 24:00 del 30 settembre dell'anno solare successivo.
- b. **Assicurati:** i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- c. **Contraente:** il Comitato Italiano Gas - con sede in San Donato Milanese, che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse degli Assicurati, in virtù della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n. 62/07.
- d. **Contratto di fornitura:** contratto per la consegna del gas a un impianto di utenza, sottoscritto tra l'utente e il fornitore.
- e. **Cose:** oggetti materiali e animali.
- f. **Fornitore (o Venditore):** persona giuridica che fornisce il gas all'utente sulla base di un contratto di fornitura.
- g. **Gas Combustibile:** gas naturale e/o manifatturato e/o di altro tipo, incluso il GPL distribuito mediante reti, reso disponibile all'utenza per consegna mediante reti di trasporto/distribuzione. Non comprende il Gas di petrolio liquefatto (GPL) e altri gas liquidi in bombole e piccoli serbatoi. Nel testo seguente "gas" è sinonimo di "gas combustibile".
- h. **Impianto di Utenza (o Impianto interno):** complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dai loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi inclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove è installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione, indipendentemente dalla loro ubicazione, tipo di realizzazione e vetustà.
- i. **Proprietario:** persona fisica o giuridica che detiene titolo di proprietà su beni immobili o porzioni di essi e/o su cose riferibili all'impianto di utenza da cui si è originato il sinistro.
- j. **Punto di consegna:** punto di confine tra l'impianto del trasportatore/distributore e quello privato, posto al confine tra la pubblica e la privata proprietà.
- k. **Reti di trasporto/distribuzione:** reti mediante le quali il gas viene consegnato alle utenze che lo utilizzano. Includono le reti di trasporto nazionali e regionali e le reti di distribuzione così come individuate dalle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari.
- l. **Risarcimento (o Indennizzo):** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, che in nessun caso potrà essere superiore a quanto indicato all'art. 3.
- m. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- n. **Società:** l'Impresa assicuratrice.
- o. **Trasportatore/Distributore:** persona giuridica che opera attività di trasporto di gas mediante reti di trasporto/distribuzione.
- p. **Utente:** persona fisica o giuridica titolare di un contratto di fornitura di gas sottoscritto con un fornitore.
- q. **Utenza:** l'insieme dell'impianto di utenza e del contratto di fornitura. Sono escluse dal campo di applicazione della presente polizza le seguenti utenze allacciate alle reti di trasporto/distribuzione:

- i. Utenze industriali e complessi ospedalieri con prelievo annuo di gas naturale o di altro tipo superiore rispettivamente a 200.000 (duecentomila) e 300.000 (trecentomila) metri cubi annui;
 - ii. Utenze di gas combustibile per autotrazione.
- r. **Utilizzatori:** persone fisiche che utilizzano il gas sull'utenza indipendentemente dallo scopo e dalla frequenza di tale utilizzo, siano esse o meno proprietari e/o utenti.

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

Art. 1) Oggetto dell'Assicurazione

Tra il Contraente e Ina-Assitalia S.p.A. (in seguito denominata Società), si stipula il presente contratto che ha per oggetto l'assicurazione per gli infortuni, per i danni materiali a beni immobili e/o cose e per tutte le conseguenze della Responsabilità Civile derivanti agli Assicurati in seguito a sinistri che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas da qualsiasi evento occasionate, che si manifestano mediante incendio, scoppio ed esplosione. Si intendono compresi gli infortuni per casi d'intossicazione e asfissia comunque provocati da gas, monossido di carbonio etc.

Il presente contratto è composto di tre sezioni:

Sezione A: Responsabilità Civile Verso Terzi

Sezione B: Incendio

Sezione C: Infortuni

La copertura si intende operante per i sinistri avvenuti su tutto il territorio nazionale. Le condizioni relative alle Sezioni predette prevalgono in caso di discordanza rispetto alla legislazione vigente che regola l'Assicurazione in Generale.

Art. 2) Effetto e durata dell'Assicurazione

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30 settembre 2009 e scadrà alle ore 24 del 30 settembre 2010, senza tacito rinnovo.

Art. 3) Massimali/Capitali/Limiti di indennizzo

Sezione A	Responsabilità Civile verso terzi	€. 6.500.000,00 per ogni sinistro per danni a persone e/o beni immobili e/o cose anche se appartenenti a più persone.
Sezione B	Incendio	€. 110.000,00 per ogni sinistro per danni a immobili o porzione degli stessi. €. 45.000,00 per ogni sinistro per danni a cose.
Sezione C	Infortuni	€. 130.000,00 per il caso Morte €. 130.000,00 per il caso di Invalidità Permanente Totale

Art. 4) Calcolo del premio

a) Premio

Il premio annuo comprensivo di imposte, si intende fissato, per ogni utente assicurato, in:

Sezione A	Responsabilità Civile verso Terzi	€. 0,1808
Sezione B	Incendio	€. 0,0362
Sezione C	Infortuni	€. 0,1446
Premio globale per utente		€. 0,3616

b) Premio minimo annuo anticipato e regolazione

Sulla base di un presupposto di utenze iniziali non inferiore a 19.500.000 di unità, il premio minimo di polizza viene stabilito in Euro 7.051.200,00 comprensivo di imposta. La Contraente dichiara che gli Utenti sono in qualunque momento individuabili e si impegna a comunicare alla Società il numero delle utenze inizialmente assicurate. Per le Utenze che verranno allacciate a nuovo alla rete di trasporto o di distribuzione la copertura assicurativa decorre dal momento in cui le Imprese erogatrici hanno autorizzato l'utilizzazione dell'impianto.

Entro 90 giorni dalla fine della scadenza di ciascuna annualità, la Società provvederà all'emissione e al perfezionamento dell'appendice di regolazione premio, applicando alle variazioni intervenute nell'annualità assicurativa, rispetto al numero di utenze iniziali, il 50% del premio annuo convenuto per Utente.

c) Premio alla firma (30.09.2009 - 30.09.2010)

Alla firma della presente polizza la Contraente versa per il periodo 30.09.2009 - 30.09.2010 il premio minimo di polizza oltre imposte suddiviso come segue:

RISCHIO	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
Sezione A - Responsabilità Civile verso Terzi	€. 2.883.926,39	€. 641.673,61	€. 3.525.600,00
Sezione B - Incendio	€. 577.423,32	€. 128.476,68	€. 705.900,00
Sezione C - Infortuni	€. 2.750.926,83	€. 68.773,17	€. 2.819.700,00
Totale	€. 6.212.276,54	€. 838.923,46	€. 7.051.200,00

Art. 5) Pagamento del premio

In parziale deroga al disposto dell'Art. 1901 dei C.C., resta inteso e convenuto che la prima rata di premio e le rate successive devono essere pagati entro 160 giorni dalla data di effetto della copertura.

Trascorso tale termine, l'assicurazione rimane sospesa e riprende vigore dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento dei premi arretrati e delle spese, ferme restando le pattuite scadenze. Trascorsi i 30 giorni da quello della scadenza del premio o della rata, la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Art. 6) Altre assicurazioni

A parziale deroga dell'art. 1910 l'Assicurato è dispensato dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per i rischi assicurati dalla presente polizza

Art. 7) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Tutte le denunce dei danni debbono essere intestate alla Società e inoltrate dall'Assicurato alla Contraente direttamente e/o tramite il proprio fornitore.

Sarà cura della Contraente provvedere al più presto possibile alla trasmissione delle denunce alla Società.

La Società terrà mallezata la Contraente e/o i fornitori da ogni richiesta o domanda che nei confronti di queste ultime fosse avanzata da qualsiasi utente in relazione a diritti o ragioni che questi ritenessero di avere in dipendenza del presente contratto e ciò anche nel caso che tali richieste fossero

state in precedenza rivolte alla Società e dalla stessa respinte.

Art. 8) Liquidazione

Resta tra le parti convenuto che la Società si impegna a procedere alla liquidazione dei danni e/o al pagamento degli indennizzi, rinunciando alla firma della Contraente sulla quietanza di pagamento, entro un termine di 90 giorni dal momento della richiesta documentata, dalla possibilità dell'accertamento materiale del danno e per la sezione infortuni, dalla stabilizzazione dei postumi invalidanti.

Art. 9) Disdetta in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, è facoltà delle parti recedere dall'Assicurazione con preavviso di 90 giorni. Nel caso la disdetta sia data dalla Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, dovrà rimborsare la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE A - Responsabilità Civile verso Terzi

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi

Art. 12) Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a immobili e/o cose, in relazione alla proprietà, e/o possesso e/o uso di un impianto di utenza.

La garanzia deve intendersi regolarmente prestata anche nei casi di colpa grave degli assicurati. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 13) Persone non considerate Terze

- a. l'Utilizzatore dell'impianto in cui si è verificato il sinistro;
- b. il coniuge, i genitori, i figli della persona di cui al punto a.;
- c. qualunque altro parente o affine della persona di cui al punto a. se convivente con il medesimo;
- d. l'Utente (e nel caso l'Utente sia una Società, i Soci a Responsabilità illimitata e gli Amministratori) nonché le persone che si trovino con essi nel rapporto di cui ai precedenti punti b. e c., ma esclusivamente con riferimento alle cose di loro proprietà che costituiscono i locali in cui si è verificato il sinistro o che vi si trovino;
- e. le persone legate da rapporto di dipendenza con l'utente e/o l'utilizzatore, purché tale rapporto sia esercitato nell'immobile o porzione di immobile alla cui utenza sia riconducibile il sinistro.

Art. 14) Qualifica di terzi

Ai fini della presente garanzia gli "utilizzatori" sono considerati Terzi gli uni verso gli altri.

Art. 15) Rischi inclusi nell'Assicurazione

A maggior precisazione, l'Assicurazione comprende i danni cagionati a Terzi:

- a. da incendio, esplosione e/o scoppio delle tubazioni a valle del punto contrattuale di consegna e/o degli apparecchi di utilizzazione, nonché da difettosa combustione e/o esalazioni gassose, incluso il monossido di carbonio;
- b. da suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato, con esclusione dei soli danni ai beni del suicida o tentato suicida e delle persone che non sono considerate Terze ai fini della presente garanzia.

Art. 16) Anticipo indennizzi

Il terzo danneggiato ha il diritto di chiedere e ottenere dalla Società il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo presumibilmente liquidabile del danno medesimo, che dovrà essere superiore a € 25.000,00. L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 60 giorni dalla data di richiesta dell'anticipo.

Art. 17) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento del risarcimento, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il

limite di un importo pari al quarto del massimale indicato all'art. 3.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE B - Incendio

Definizioni specifiche per l'Assicurazione Incendio.

Nel testo che segue si intendono valide le seguenti definizioni:

- a. **Incendio** - Combustione con fiamma di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- b. **Esplosione** - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- c. **Scoppio** - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- d. **Fabbricato** - L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi e opere di fondazione e interrato, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.
- e. **Arredamento domestico** - Complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quanto altro inerente all'abitazione.
- f. **Macchinari, Attrezzature e arredamento** - Attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d'ufficio, elaboratori elettronici, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto e imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, campionari e quanto altro di simile normalmente pertinente all'esercizio dell'attività svolta nei locali oggetto della copertura.
- g. **Merci** - Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi e infiammabili.

Norme che regolano l'Assicurazione incendio

Art. 18) Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare gli Assicurati, fino a concorrenza dei limiti indicati all'art. 3, esclusivamente per i danni cagionati agli immobili o porzione degli stessi riferibili all'utenza ove ha avuto origine il sinistro e alle cose di proprietà dell'utente o dell'utilizzatore che si trovino nell'ambito degli stessi, da incendio, scoppio ed esplosione che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas da qualsiasi evento occasionate. Sono comprese, nella somma assicurata, le spese di demolizione, sgombero e trasporto a discarica dei residui del sinistro.

La garanzia deve intendersi applicabile anche nel caso di colpa grave degli Assicurati.

Art. 19) Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- b. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c. causati con dolo dell'Assicurato, salvo che in caso di suicidio o tentato suicidio;
- d. causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e altre calamità naturali imprevedibili di portata comparabile;
- e. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f. indiretti quali mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- g. alle cose di proprietà dell'utilizzatore conseguenti all'utilizzo di impianti e/o apparecchiature per i quali non sia in vigore regolare contratto di utenza e alimentati da connessioni dallo stesso realizzate in maniera abusiva e fraudolenta alla rete.

Non sono altresì compresi nell'Assicurazione i danni a:

- h. monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- i. dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo.

Relativamente a:

- j. archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- k. schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- l. modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato d'uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico e l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite o sostituite.

Art. 20) Ispezione dei beni assicurati

La Società ha il diritto di ispezionare i beni assicurati danneggiati dal sinistro e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 21) Denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o contenere i danni; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

L'Assicurato deve altresì:

- a) fare dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto

ad indennità alcuna;

- c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesta dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 22) Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 23) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dall'Assicurato con apposito atto-unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifici disaccordo tra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito: quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 24) Mandato dei Periti

In relazione a quanto previsto dal precedente Articolo 23, i predetti periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 26;
- c. procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui al punto b. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnazione, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 25) Valore a nuovo

Relativamente alle partite fabbricato, rischio locativo, macchinario, attrezzature, arredamento, arredamento domestico, il risarcimento del danno sarà effettuato secondo il seguente criterio:

- a. fabbricati: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b. macchinari, attrezzature, arredamento, arredamento domestico: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento o valore economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Art. 26) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area su cui è ubicato il fabbricato, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e all'uso.

II - Macchinario, attrezzatura, arredamento, arredamento domestico - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

III - Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- a. per fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamento, arredamento domestico, applicando il deprezzamento di cui ai punti I e II alla spesa necessaria per costruire a nuovo o rimpiazzare le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato i valori dei residui. Calcolando il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui sopra, determina l'indennità complessiva calcolata in base al Valore a nuovo - articolo 25 -, il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro due anni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
- b. Per le merci come indicato al punto III del presente articolo.

Art. 27) Primo rischio assoluto

L'assicurazione di cui alla presente Sezione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C. (Assicurazione parziale).

Art. 28) Anticipo indennizzi

Il danneggiato ha il diritto di chiedere e ottenere, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo presumibilmente liquidabile del danno medesimo, che dovrà essere superiore a € 25.000,00. L'obbligazione della Compagnia dovrà essere soddisfatta entro 60 giorni dalla data di richiesta dell'anticipo.

SEZIONE C - Infortuni

Definizioni specifiche per l'Assicurazione Infortuni.

Nel testo che segue si intendono valide le seguenti definizioni:

- a. **Infortunio** - L'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni

Art. 29) Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare:

- a. l'Utilizzatore dell'impianto in cui si è verificato il sinistro;
- b. il coniuge, i genitori, i figli della persona di cui al punto a.;
- c. qualunque altro parente o affine della persona di cui al punto a. se convivente con il medesimo;
- d. le persone legate da rapporti di dipendenza con l'utente e/o l'utilizzatore purché tale rapporto sia esercitato nell'immobile o porzione di immobile alla cui utenza sia riconducibile il sinistro,

indipendentemente dalla loro età, per i capitali indicati all'art. 3, esclusivamente per gli infortuni subiti dai medesimi in relazione a sinistro originato su una data utenza nello stato e condizioni in cui si trova e viene utilizzata, che sia conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas da qualsiasi evento occasionate, che si manifestano mediante incendio, scoppio ed esplosione. Si intendono compresi i casi d'intossicazione e asfissia comunque provocati da gas, monossido di carbonio, etc.

La garanzia deve intendersi applicabile anche nel caso di colpa grave degli Assicurati.

Art. 30) Esclusioni

- a. E' escluso dalla garanzia l'infortunio del singolo assicurato che, con l'uso del gas, compia un atto di suicidio o tentato suicidio, accertato dalle competenti Autorità, ferma restando l'indennizzabilità degli infortuni conseguenti a suddetto atto subiti da tutti gli altri Assicurati.
- b. Non sono indennizzabili gli infortuni conseguenti all'utilizzo di impianti e/o apparecchiature per i quali non sia in vigore regolare contratto di utenza e alimentati da connessioni realizzate in maniera abusiva e fraudolenta alla rete.

Art. 31) Altre Assicurazioni

Qualora a favore degli Assicurati siano in vigore altre assicurazioni comprendenti il rischio coperto dalla presente polizza, quest'ultima, sempre e comunque nei limiti convenuti, a parziale deroga dell'art. 1910 C.C. opererà in aggiunta agli eventuali ulteriori indennizzi corrisposti da tali altre assicurazioni.

Art. 32) Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto secondo le modalità previste all'art. 3) delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale". Avvenuto l'infortunio, gli Assicurati devono ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.

Gli Assicurati aventi diritto, devono consentire la visita di medici incaricati dalla Società e permettere qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico degli Assicurati. Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi indicati nei commi precedenti, gli Assicurati aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se tali obblighi non vengono adempiuti colposamente, la Società ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 33) Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. L'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'Art. 36).

Art. 34) Prova

E' a carico di chi domanda l'indennità di provare che esistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza.

Art. 35) Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte di Assicurati e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati o in difetto agli eredi, la somma assicurata per il caso di morte.

Art. 36) Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo secondo le disposizioni percentuali seguenti una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta.

	Destro	Sinistro
Per la perdita totale di un arto superiore	70%	60%
Per la perdita della mano o dell'avambraccio	60%	50%
Per la perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%	60%
Per la perdita di un arto inferiore all'altezza o al disotto del ginocchio	50%	50%
Per la perdita di un piede	40%	40%
Per la perdita del pollice	18%	16%
Per la perdita dell'indice	14%	12%
Per la perdita del mignolo	12%	10%
Per la perdita del medio	8%	6%
Per la perdita dell'anulare		8%
Per la perdita di un alluce		5%
Per la perdita di ogni altro dito del piede		3%
Per la sordità completa di un orecchio		10%
Per la sordità di ambedue gli orecchi		40%
Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25%
Per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100%

Nei casi di comprovato mancinismo i valori della tabella si intendono invertiti.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale.

L'indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica degli Assicurati ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla loro professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 37) Cumulo di indennità

Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, un Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se un Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato o offerto.

Art. 38) Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, le Parti si obbligano, con scrittura privata, a conferire mandato ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge.

La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunica all'Assicurato, entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti in una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi.

Il Collegio Medico risiede presso la sede dell'istituto di Medicina Legale Universitaria più prossima al domicilio dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni, nel quale caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sulla indennità.

La decisione del Collegio medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Art. 39) Rinuncia alla surroga

La compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, all'azione di surroga derivante dall'art. 1916 CC. che possa espletare in dipendenza dell'infortunio verso Terzi responsabili.

Allegato B

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARG/gas 79/10 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

- a. i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;
- b. i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
- c. i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo *Sportello per il consumatore di energia* al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.e